



Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria
del Comune di Figline e Incisa Valdarno
(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____)

Indice

Art. 1 – Oggetto.....	2
Art. 2 – Centrale di committenza.....	2
Art. 3 – Uniformità di azione verso l'esterno.....	2
Art. 4 – Attività rogatoria.....	2
Art. 5 – Principio di rotazione.....	2
Art. 6 – Individuazione del contraente; elenchi di operatori economici (allegato II.1, d.lgs. n. 36/2023).....	3
Art. 7 – Verifiche dei requisiti a campione.....	3
Art. 8 – Stipula del contratto.....	4
Art. 9 – Rata di saldo (art. 117, comma 9, d.lgs. n. 36/2023).....	4
Art. 10 – Entrata in vigore.....	4

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale di cui al d.lgs. n. 36/2023 del Comune di Figline e Incisa Valdarno per i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie.

2. Per tutto ciò che non è previsto dal regolamento si applica la normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Art. 2 – Centrale di committenza

1. Se l'affidamento del contratto avviene mediante ricorso ad una centrale di committenza, il regolamento è disapplicato nelle parti in cui risultasse in contrasto con la convenzione a base della centrale medesima.

Art. 3 – Uniformità di azione verso l'esterno

1. L'attività contrattuale facente capo alle aree ed ai servizi del Comune deve tendere all'uniformità degli atti, delle procedure di affidamento e della modulistica dell'Ente nel suo complesso. Il Comune adotta l'organizzazione degli uffici che ritiene più funzionale allo scopo.

Art. 4 – Attività rogatoria

1. Il Segretario Comunale può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Art. 5 – Principio di rotazione

1. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, all'interno di ogni settore merceologico, categoria di opere e settore di servizi sono individuate le seguenti fasce di valore economico (art. 49, comma 3, d.lgs. n. 36/2023):

A) LAVORI:

- 1) contratti di importo tra 5.000,00 e 11.999,99 euro;
- 2) contratti di importo tra 12.000,00 e 29.999,99 euro;
- 3) contratti di importo tra 30.000,00 e 69.999,99 euro;
- 4) contratti di importo tra 70.000,00 e 149.999,99 euro;
- 5) contratti di importo tra 150.000,00 e 399.999,99 euro;
- 6) contratti di importo tra 400.000,00 e 999.999,99 euro;
- 7) contratti di importo tra 1.000.000,00 e 2.499.999,00 euro;
- 8) contratti di importo tra 2.500.000,00 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria;

B) FORNITURE E SERVIZI:

- 1) contratti di importo tra 5.000,00 e 19.999,99 euro;
- 2) contratti di importo tra 20.000,00 e 59.999,99 euro;
- 3) contratti di importo tra 60.000,00 e 139.999,99 euro;
- 4) contratti di importo tra 140.000,00 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

2. Nei casi, e fino alla soglia, di affidamento diretto, all'interno della stessa fascia di valore economico il contraente uscente può essere reindividuato quale affidatario diretto se la somma degli importi dei due affidamenti consecutivi non supera la fascia di valore economico dentro cui entrambi si collocano. Quanto previsto dal primo periodo non attribuisce alcun diritto o titolo di sorta all'operatore economico uscente, non vincola l'amministrazione comunale ed è applicabile una sola volta ed esclusivamente in caso di accurata esecuzione del precedente contratto.

3. Ferma restando la facoltà concessa dal comma 2, un operatore economico aggiudicatario di un contratto può essere reinvitato o essere reindividuato quale affidatario diretto se siano trascorsi due anni tra la conclusione del precedente contratto e la data della determina a contrarre o, se

precedenti, la data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato o quella di invio della lettera di invito a presentare offerta per il secondo affidamento della stessa categoria e fascia di valore. Quanto previsto dal primo periodo non attribuisce alcun diritto o titolo di sorta all'operatore economico uscente, né vincola l'amministrazione comunale.

Art. 6 – Individuazione del contraente; elenchi di operatori economici (allegato II.1, d.lgs. n. 36/2023)

1. Il Comune individua gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'eventuale istituzione di elenchi di operatori economici da parte del Comune non preclude la possibilità di ricorrere ad indagini di mercato.

2. Se non si procede con indagine di mercato, la scelta degli operatori da invitare, tramite elenco del Comune, alla procedura negoziata è effettuata interpellando in maniera oggettiva e trasparente tutti gli operatori economici iscritti nella categoria e fascia di importo di riferimento per il singolo affidamento. L'interpello consiste nell'invitare gli operatori economici a manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. L'interpello può avvenire mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dall'operatore economico, oppure mediante apposito avviso pubblicato sul profilo del committente. Gli operatori economici manifestano il loro interesse, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dall'amministrazione comunale che, comunque, non può essere inferiore a sette giorni naturali e consecutivi.

3. All'esito dell'interpello, così come all'esito dell'indagine di mercato quando sia utilizzato tale strumento, il responsabile unico del progetto (RUP) individua gli operatori economici da invitare secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, il tutto come indicato nella determina a contrarre o nell'atto che approva l'interpello.

4. Sulla base dei medesimi criteri indicati al comma 3, il RUP, anche senza ricorrere a indagini di mercato o elenchi, individua gli operatori economici nel caso in cui l'interpello andasse deserto oppure non si presentassero operatori economici nel numero minimo richiesto.

5. In assenza dell'elenco di operatori economici proprio del Comune, in caso di sua temporanea indisponibilità, oppure se per una certa categoria/settore/fascia non fosse presente alcun operatore economico, saranno di norma consultati con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, gli operatori economici iscritti alla piattaforma regionale START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) oppure altro elenco di operatori adottato dalla stessa Regione Toscana o da altra amministrazione, previo, se necessario, consenso di queste ultime.

6. Nella rosa di operatori economici da invitare potrà essere riservata una quota, non superiore al 50% arrotondata per difetto, ad operatori economici già invitati alla procedura di affidamento immediatamente precedente, ma non risultati aggiudicatari.

7. Il ricorso alle procedure ordinarie per affidamenti sotto soglia comunitaria ed alla procedura negoziata per affidamenti ricadenti sotto la soglia dell'affidamento diretto, determinando di norma un aggravio per gli uffici, deve essere specificamente motivato.

Art. 7 – Verifiche dei requisiti a campione

1. In applicazione dell'art. 52, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 36/2023, nel momento in cui è adottata ciascuna singola determinazione di aggiudicazione, il programma informatico gestionale degli atti comunali od altro programma utilizzato dall'ente stabilisce, in maniera casuale, se l'aggiudicatario rientra nel campione da sorteggiare. La probabilità che l'atto venga sorteggiato non deve essere inferiore al dieci per cento.

2. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Comune può rideterminare nel modo ritenuto più opportuno il campione da sorteggiare per la verifica delle dichiarazioni, a valere per le verifiche da avviare sugli affidamenti dell'anno successivo e comunque finché il campione non venga nuovamente rideterminato.

3. La rideterminazione del campione è approvata con determinazione del Segretario comunale.

Art. 8 – Stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario comunale.

2. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Art. 9 – Rata di saldo (art. 117, comma 9, d.lgs. n. 36/2023)

1. L'ammontare di tutti gli acconti corrisposti nel corso dell'esecuzione del contratto non supera, di norma, il 95% dell'importo contrattuale; la percentuale di importo che residua costituisce rata di saldo da liquidare previa costituzione di garanzia ai sensi dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 36/2023.

2. In fase di progettazione, d'accordo con il RUP, è stabilito se ed in che misura prevedere la rata di saldo, avuto particolare riguardo alle concrete esigenze di ciascun affidamento. In caso di previsione di una rata di saldo senza che ne sia specificato l'importo, si applica il comma 1.

3. In assenza di previsione della rata di saldo, la relativa polizza non è chiesta all'operatore economico; la polizza non è chiesta anche nel caso in cui sia previsto il pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'eseguibilità della deliberazione di Consiglio comunale che lo approva.